



39026-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

DONATELLA FERRANTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1106/2022
ALDO ESPOSITO	- Relatore -	CC - 20/09/2022
MARIAROSARIA BRUNO		R.G.N. 25897/2021
DANIELE CENCI		
DANIELA DAWAN		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIBUNALE di CROTONE

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

lette le conclusioni del PG dr.ssa MARILIA DI NARDO che a chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Crotona per la decisione sul reclamo in oggetto;

lette le conclusioni dell'avv. (omissis) , in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Crotona ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da (omissis) avverso il decreto del medesimo ufficio del 26 maggio 2021 di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.

Il Presidente del Tribunale ha rilevato che nella fattispecie non si versava in ipotesi di revoca della liquidazione, bensì in quella di revoca di ammissione al beneficio, disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 112, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002. Ha quindi escluso la propria competenza funzionale ritenendo applicabile il disposto di cui all'art. 113 d.P.R. cit. secondo cui, contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell'art. 112, lett. d), comma 1, l'interessato può proporre ricorso per Cassazione.

2. Il (omissis), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione degli artt. 99, 112 e 113 d.P.R. n. 115 del 2002, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Si deduce che, in caso di revoca su richiesta dell'Ufficio Finanziario, l'interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, può proporre direttamente ricorso per Cassazione per violazione di legge.

In particolare, nella fattispecie in esame, il beneficio era stato revocato, in base ad un'informativa della G.d.F., sull'erroneo presupposto del superamento dei limiti di reddito per l'anno di imposta del 2018, contrastante con la certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Crotona rilasciata in data 2 aprile 2021 e nei CUD di (omissis), componente del nucleo familiare del ricorrente.

2.2. Violazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen..

Si rileva che, indipendentemente dal *nomen iuris* attribuito al mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il Giudice avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Giudice competente, senza operare nessuna valutazione in ordine all'inammissibilità del mezzo di gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che, contro l'atto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il Giudice ritenga di avere disposto l'ammissione stessa in assenza delle condizioni di legge, è esperibile, quale mezzo di impugnazione ordinario, il reclamo di cui all'art. 99 cit. decreto, davanti allo stesso ufficio giudiziario nell'ambito del quale è stato emesso.



In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio disposto a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112 è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667). Tale indirizzo trova giustificazione nel fatto che, poiché la situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca è analoga a quella scaturente dall'originario diniego di ammissione al beneficio, deve ritenersi il provvedimento impugnabile con le stesse modalità previste per il caso di reiezione della domanda.

Questa Corte ha poi ripetutamente ribadito tale principio, affermando che avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è esperibile il ricorso per Cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al Presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il Giudice che ha disposto il rigetto (Sez. 4, Ord. n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573; Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, n. 18592 del 19/03/2013, Beggioni, Rv. 255816).

2. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, trattandosi di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta ai sensi dell'art. 112, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002 (d'ufficio a seguito di comunicazione della G.d.F.), il (omissis) ha legittimamente proposto opposizione ex art. 99 d.P.R. cit. dinanzi al Presidente del Tribunale e non ricorso per Cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002.

La circostanza che il (omissis) abbia impropriamente denominato l'impugnazione come ricorso e non come opposizione è irrilevante.

Il Presidente del Tribunale ha erroneamente ritenuto non esperibile il mezzo di impugnazione in questione, dichiarando l'inammissibilità del ricorso. Al contrario, l'interessato aveva correttamente individuato il Presidente del Tribunale quale Giudice funzionalmente competente a decidere.

3. Per tali ragioni, restando assorbito il primo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Crotone per l'ulteriore corso.



P. Q. M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Crotona per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2022.

Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Donatella Ferranti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 17 OTT. 2022



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Cilliendo

